

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

658° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

—————

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i>	10
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	14
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	19
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	30
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	34

### Commissioni riunite

10 <sup>a</sup> (Industria) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
---	-------------	---

### Commissioni congiunte

5 <sup>a</sup> (Bilancio), 10 <sup>a</sup> (Industria) e 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e V (Bilancio), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera) . . . . .	<i>Pag.</i>	8
---	-------------	---

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace . . . . .	<i>Pag.</i>	40
---	-------------	----

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE****10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)****12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

**19<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
PONTONE*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, concernente l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari contenenti acido gli-cirrizzico e il suo sale di ammonio, e della direttiva 2005/26/CE della Commissione, che integra talune disposizioni della citata direttiva 2003/89/CE» (n. 563)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 10 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame e rinvio)

Il senatore CARRARA (*FI*), relatore per la 12<sup>a</sup> Commissione, osserva che le direttive oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto legislativo in esame sono intese principalmente a tutelare il diritto all'informazione dei soggetti allergici o intolleranti ed ipertesi. Esse definiscono, in particolare, gli adempimenti ai quali sono tenuti gli operatori interessati, affinché i prodotti alimentari contenenti ingredienti allergenici o non tollerati riportino sempre specifica indicazione della presenza dei medesimi. Lo schema di decreto modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con il quale è stata data attuazione alle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Il relatore passa quindi ad illustrare il contenuto degli articoli dell'atto del Governo in titolo.

Gli articoli da 1 a 4 dello schema in esame novellano l'articolo 5 del decreto legislativo n. 109. L'articolo 1 vi inserisce i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, con i quali si stabiliscono le modalità di indicazione degli allergeni alimentari elencati nella Sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo n. 109, introdotta ai sensi del successivo articolo 8 e del relativo Allegato I dello schema. È previsto, in particolare, l'obbligo di indicare gli allergeni tra gli ingredienti anche quando non figurano nella denomi-

nazione di vendita del prodotto finito nonché nell'etichettatura delle bevande la cui concentrazione alcolica superi l'1,2 per cento «in volume».

L'articolo 2 sostituisce il comma 8 del suddetto articolo 5 del decreto legislativo n. 109, al fine di precisare le modalità di indicazione di frutta, ortaggi e funghi nell'etichetta, qualora tali alimenti vengano impiegati come ingredienti di un prodotto alimentare «in miscuglio in proporzioni variabili».

L'articolo 3 inserisce i commi 10-*bis* e 10-*ter* nel medesimo articolo 5. Il comma 10-*bis* consente che gli ingredienti presenti in quantità inferiore al 2 per cento nel prodotto finito siano elencati in un ordine libero, dopo gli altri ingredienti. Il comma 10-*ter* definisce le modalità di indicazione degli ingredienti «simili o sostituibili tra loro» presenti nel prodotto finito nel limite della suddetta percentuale.

L'articolo 4 sostituisce il comma 12 dell'articolo 5, riformulando le deroghe all'obbligo dell'enumerazione dei componenti degli ingredienti composti, di cui al comma 11 del medesimo articolo.

Gli articoli 5 e 6 novellano l'articolo 7 del decreto legislativo n. 109, che individua le sostanze non considerate ingredienti e, come tali, escluse dall'obbligo di indicazione. L'articolo 5 include nel novero delle suddette sostanze quelle assimilabili ad alcuni additivi e che, pur in forma modificata, permangono nel prodotto finito. L'articolo 6 esclude in ogni caso dal medesimo novero i citati allergeni alimentari, di cui alla nuova Sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo n. 109.

L'articolo 7 – che modifica l'Allegato 1 del menzionato decreto – espunge dall'elenco degli ingredienti per i quali l'indicazione della categoria possa sostituire quella del nome specifico tutte le fattispecie relative alla «frutta candita» ed agli «ortaggi». La relazione illustrativa dello schema ricorda che tale novella, come la corrispondente norma comunitaria, si fonda sulla considerazione che i due suddetti ingredienti contengono generalmente allergeni.

L'articolo 8 aggiunge, oltre alla citata Sezione III, una Sezione IV all'Allegato 2 del decreto legislativo n. 109; tale sezione comprende gli ingredienti esclusi dall'ambito di quelli di cui alla Sezione III sino al 25 novembre 2007. Si specifica, peraltro, che ogni modifica alla Sezione IV è disposta con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro della salute.

L'articolo 9 aggiunge i prodotti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio nella Sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo n. 109, recante ulteriori indicazioni da riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari.

L'articolo 10 prevede che con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive, possa essere definita la soglia oltre la quale debba essere indicata anche la presenza di sostanze diverse dagli ingredienti e rientranti nel novero di quelle allergeniche di cui alla nuova Sezione III dell'Allegato 2 del decreto legislativo n. 109.

Quanto all'articolo 11, recante la disciplina transitoria, il relatore fa in particolare presente come esso preveda che le etichette non conformi al decreto legislativo in esame siano ammesse fino al 20 maggio 2006, per i prodotti contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio, e fino alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, negli altri casi.

Il relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, senatore SAMBIN (*FI*), rileva a sua volta che, procedendo al recepimento nell'ordinamento italiano di alcune direttive europee in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, lo schema in esame ha l'obiettivo principale di fornire ai consumatori informazioni complete circa la presenza di ingredienti potenzialmente nocivi per la salute di quanti soffrono, in particolare, di allergie, intolleranze o ipertensione. Il provvedimento pertanto non fa riferimento ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare, ma si applica ai prodotti alimentari di genere comune, ponendo in capo ai produttori l'obbligo di segnalare nell'etichettatura la presenza di determinati ingredienti.

Osserva quindi che è prevista l'integrazione del decreto legislativo n. 109 del 1992 con l'inserimento di un elenco di allergeni alimentari da indicare, a norma dell'articolo 1 dello schema, tra gli ingredienti di un prodotto, se utilizzati nella sua fabbricazione e presenti in esso anche se in forma modificata. Tali allergeni, peraltro, devono figurare anche nell'etichettatura delle bevande contenenti alcool in quantità superiore a 1,2 per cento in volume. L'obbligo di indicazione vige anche nel caso in cui un prodotto contenga sostanze derivate da uno degli ingredienti considerati allergenici. La definizione della soglia oltre la quale la presenza di tali sostanze debba essere indicata è rimessa dall'articolo 10 del testo in esame ad un decreto che, in attesa di specifiche norme comunitarie, può essere adottato dal Ministro della salute, di concerto con quello delle Attività produttive, sulla base dei sistemi di rilevazione analitica attualmente disponibili.

In base all'articolo 6 dello schema, inoltre, l'obbligo di indicazione di tali ingredienti – tra i quali, oltre ai cereali contenenti glutine, sono inclusi il latte, le uova, il pesce, crostacei, le arachidi, la soia, la frutta a guscio, il sedano, la senape, i semi di sesamo e i prodotti da essi derivati, nonché l'anidride solforosa e i solfiti – non può comunque rientrare nelle esenzioni previste dal decreto legislativo n. 109. Dall'applicazione dell'elenco degli ingredienti allergenici sono invece escluse fino al 25 novembre 2007 alcune sostanze, riportate nella sezione IV dell'allegato I dello schema in esame.

Il relatore prosegue osservando che, per quanto riguarda poi l'acido glicirrizico e i suoi derivati, l'articolo 9 dello schema integra il decreto n. 109 con un allegato in cui sono dettagliatamente indicate le diciture da riportare sulle etichette dei prodotti contenenti tali ingredienti.

Soffermandosi sulle ulteriori disposizioni contenute nello schema, rileva che l'articolo 2 fornisce precisazioni circa le modalità di etichettatura di frutta, ortaggi e funghi, mentre l'articolo 3 disciplina le modalità di in-

dicazione degli ingredienti che non rientrino nell'elenco degli allergeni e siano presenti in misura inferiore al 2 per cento del prodotto finito.

Gli articoli 4 e 5 integrano la disciplina vigente in materia di ingredienti composti e di ingredienti assimilati agli additivi e l'articolo 7 contiene alcune abrogazioni. In base all'articolo 11, inoltre, alla data di entrata in vigore del decreto non potranno più essere utilizzate le etichette non conformi alla normativa introdotta, ferma restando la possibilità di vendere i relativi prodotti fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 12 reca una clausola di cedevolezza a favore della potestà legislativa delle Regioni.

Il relatore ricorda infine che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite scade il 21 dicembre e segnala che il provvedimento è stato assegnato con riserva, in attesa che il Governo integri la documentazione con la trasmissione del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Interviene in sede di discussione generale il senatore MUGNAI (AN), il quale esprime un giudizio nettamente positivo sul complesso del provvedimento in esame, in quanto funzionale ad elementari esigenze di tutela della salute dei numerosi consumatori affetti da allergie ed intolleranze alimentari, potenzialmente esposti a rischi anche notevoli.

Si esprime a sua volta in senso favorevole il senatore MASCIONI (DS-U).

In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente PONTONE dichiara chiusa la discussione generale.

Ha quindi la parola il senatore CARRARA (FI), relatore per la Commissione igiene e sanità, il quale presenta una proposta di parere, favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al presente resoconto), di cui illustra brevemente il contenuto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 563

La 12<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

occorrerebbe valutare se siano adeguatamente recepiti i principi e i criteri direttivi della disciplina di delega di cui alle lettere da *b*) a *d*) dell'art. 10, comma 1, della legge n. 62 del 18 aprile 2005;

nell'articolo 8, comma 3, dello schema, si dovrebbe far riferimento al «Ministro della salute», anziché al «Ministero»;

l'articolo 10 dello schema attua uno specifico principio di delega, di cui alla lettera *a*) dell'art. 10, comma 1, della legge n. 62 del 18 aprile 2005. Non appare tuttavia chiaro quale sia l'ambito di applicazione del medesimo articolo 10, in quanto l'articolo 7 dello schema dispone che le sostanze allergeniche in oggetto siano sempre considerate ingredienti;

nell'articolo 11 dello schema, occorrerebbe limitare, per i prodotti di cui alla direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, l'ammissione dello smaltimento delle scorte a quelli etichettati entro il 24 novembre 2005 (anziché entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo), in conformità con l'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva.

Per quanto riguarda gli altri prodotti di cui all'articolo 11, in base alla formulazione letterale dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, il medesimo articolo 11 dovrebbe in generale far riferimento alla data del 19 maggio 2006, anziché a quella del 20 maggio 2006;

la clausola di cedevolezza di cui all'articolo 12 dovrebbe concernere tutte le direttive oggetto di recepimento, come prevede l'articolo 1, comma 6, della legge n. 62 del 18 aprile 2005;

all'Allegato I, Sezione IV, nella parte relativa ai «Cereali contenenti glutine», occorrerebbe inserire il richiamo alla nota 1 alle prime due voci («Sciroppi di glucosio a base di frumento compreso il destrosio» e «Maltodestrine a base di frumento»), in conformità con il corrispondente allegato della disciplina comunitaria;

nella medesima Sezione IV dell'Allegato I, nella parte relativa al «Sedano», bisognerebbe riformulare, sempre ai fini del recepimento integrale del corrispondente allegato della disciplina comunitaria, le voci «Foglie e olio di sedano» e «Oleoresina di sedano» nei seguenti termini: «Sedano e olio di semi di sedano» e «Oleoresina di semi di sedano».

## COMMISSIONI CONGIUNTE

**5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

**1<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera*  
**GIORGETTI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del commissario europeo alla Concorrenza, Neelie Kroes**

Il presidente GIORGETTI avverte che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce quindi l'audizione.

Il Commissario europeo per la concorrenza Neelie KROES svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati SAGLIA (AN), PAGLIARINI (LNFP), DI TEODORO (FI), COSSA (Misto-LdRN.PSI), GAMBINI (DS-U), STUCCHI (LNFP), AIRAGHI (AN), MAURANDI (DS-U) ed il presidente GIORGETTI ai quali risponde il commissario europeo per la concorrenza Neelie KROES.



Il presidente GIORGETTI ringrazia il commissario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

**575<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i ministri per le riforme istituzionali e la devoluzione Calderoli e per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1732) DATO e AMATO.** – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004

**(2080) DENTAMARO ed altri.** – *Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004

**(2598) ALBERTI CASELLATI.** – *Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale*, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004

**(3051) Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive**, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004

**(3652) DATO.** – *Norme per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive*

**(3660) Disposizioni in materia di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive parlamentari**

– e **petizione n. 503 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il presidente PASTORE comunica che sono state avanzate alcune richieste di intervento sull'ordine dei lavori in relazione al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) ritiene che il seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di riequilibrio delle rappresentanze elettive, soprattutto dopo la presentazione della nuova iniziativa del Governo (A.S. 3660) ponga una serie di problemi politici e giuridici. In particolare, si dovrebbe approfondire la questione del rapporto fra il principio costituzionale di cui all'articolo 51 della Costituzione e quello di uguaglianza sancito dall'articolo 3. Propone, pertanto, che la Commissione indaghi attentamente la materia, anche attraverso l'audizione di esperti e rappresentanti di associazioni, e che si costituisca un comitato ristretto che coadiuvi il relatore per l'elaborazione di un testo unificato.

Il relatore MALAN (*FI*) preannuncia che integrerà l'illustrazione dei disegni di legge nn. 3652 e 3660 con rilievi di carattere politico e con una valutazione dei riflessi sulla rappresentanza parlamentare. In particolare, ritiene che la proposta avanzata dal Governo con il disegno di legge n. 3660 abbia una portata innovativa assai più rilevante rispetto alle disposizioni introdotte per l'elezione del Parlamento europeo e a quelle che egli stesso aveva elaborato nel testo unificato per i disegni di legge nn. 1732, 2080, 2598 e 3051.

Secondo il senatore CASTAGNETTI (*FI*) la complessità ed eterogeneità dei disegni di legge in materia di riequilibrio delle rappresentanze, i quali si riferiscono a discipline elettorali diverse che saranno peraltro modificate con la riforma in discussione, consiglia di integrare l'illustrazione e le valutazioni del relatore, anche attraverso l'audizione di esperti costituzionalisti. Occorre tener conto, inoltre, dell'opinione di alcune autorevoli esponenti politiche, che hanno evidenziato l'inefficacia delle soluzioni legislative finora proposte. Ritiene inoltre opportuno dare vita a un comitato ristretto che affianchi il relatore per l'elaborazione del testo sul quale la Commissione svolgerà le ulteriori fasi dell'esame.

La senatrice DATO (*Mar-DL-U*) giudica singolari le argomentazioni del senatore Scarabosio sul possibile conflitto fra i principi costituzionali di cui agli articoli 51 e 3 della Costituzione: a suo avviso, si tratta di una questione che esorbita dalla legislazione ordinaria e che può essere risolta dalla giurisprudenza costituzionale, in coerenza con il criterio del bilanciamento degli interessi. Ricorda che le iniziative sul riequilibrio delle rappresentanze elettive, come quella da lei proposta, si riferiscono ai sistemi elettorali vigenti, che prevedono una componente maggioritaria e una proporzionale; perciò, a suo avviso, il principio del riequilibrio si potrebbe facilmente adattare alla riforma elettorale in discussione. Sottolinea l'urgenza di attuare l'articolo 51 della Costituzione e ricorda che l'esame dei disegni di legge in materia è stato a lungo sospeso in attesa che il Go-

verno presentasse una propria proposta. Se la nuova legge elettorale non integrerà alcuna azione positiva per una maggiore presenza delle donne in Parlamento, essa si porrà in contrasto con la Costituzione. Infatti, il meccanismo della lista bloccata rinvia la scelta dei parlamentari, e quindi del loro genere, alla discrezionalità dei partiti, i quali non hanno neppure l'obbligo di osservare procedure democratiche per l'individuazione degli organi dirigenti e la selezione delle candidature, sebbene il finanziamento delle loro spese sia sostenuto con risorse pubbliche.

Il senatore IZZO (*FI*) ritiene che sussistano fondati dubbi sulla costituzionalità dei disegni di legge nn. 1732 e connessi e concorda sull'opportunità di svolgere alcune audizioni e di formare un comitato ristretto.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) conviene sull'opportunità di svolgere una riflessione sul significato e sulle conseguenze del nuovo articolo 51 della Costituzione, nella parte in cui prevede la promozione «con appositi provvedimenti» delle pari opportunità tra donne e uomini.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ritiene che la formazione di un comitato ristretto rappresenti un'ipotesi di lavoro opportuna per valutare approfonditamente l'efficacia e gli effetti delle disposizioni che si propone di adottare, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza maturata in altri Paesi europei.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*), a nome del suo Gruppo, auspica che l'esame delle iniziative in titolo si concluda il più rapidamente possibile; prende atto della richiesta di formare un comitato ristretto e di svolgere alcune audizioni sulla costituzionalità e sulla congruità dei testi in esame, auspicando che esse si svolgano in tempi assai ridotti.

Non essendovi obiezioni, la Commissione conviene sulla proposta di svolgere alcune audizioni sui contenuti delle iniziative in titolo e di costituire un comitato ristretto.

Il presidente PASTORE annuncia che in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si riunirà martedì 29 alle ore 14,45, potrà essere definito un calendario delle audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PASTORE annuncia il programma dei lavori della Commissione per la settimana successiva. Martedì 29 novembre, dopo le consuete riunioni della Sottocommissione per i pareri e dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella seduta plenaria che avrà inizio alle ore 15 riprenderà l'esame, in sede referente,

dei disegni di legge per il riequilibrio delle rappresentanze elettive (nn. 1732 e connessi). Proseguirà, inoltre, l'esame dei disegni di legge costituzionali nn. 553-B e connessi (modifica dell'articolo 9 della Costituzione) e dei disegni di legge nn. 3245 e 3399 (consulta araldica).

Mercoledì 30, alle ore 14,30, la Commissione inizierà l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 3229 e 3025 (giornata nazionale contro la pena di morte), con l'illustrazione da parte del relatore. Riprenderà, quindi, la discussione, ove assegnato nuovamente in sede deliberante, del disegno di legge n. 3582 e avrà inizio, sempre in sede deliberante, quella del disegno di legge n. 3653 (esecuzione pronunce Corte europea diritti dell'uomo).

Giovedì 1° dicembre alle ore 14,30, infine, potrà proseguire la trattazione degli argomenti eventualmente non conclusi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

**527<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 8,40.**IN SEDE REFERENTE***(3478) MAGNALBÒ e CAVALLARO.** – *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre scorso.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) ricorda che questa legislatura ha già conosciuto una iniziativa di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura conclusasi con l'approvazione della legge n. 44 del 2002. Non si comprende come, a distanza di così poco tempo, si debba ritornare ancora una volta sul tema e, in proposito, non appaiono convincenti le argomentazioni addotte dal relatore e dagli altri oratori della maggioranza. Si tratta invece di un'iniziativa che genera preoccupazione anche perché si inserisce nel più generale contesto delle iniziative portate avanti dalla maggioranza, molte delle quali esprimono un atteggiamento di forte ostilità nei confronti della magistratura. Ricorda quindi di aver esercitato per trentacinque anni la professione di magistrato e di aver «militato» in una associazione tra magistrati che persegue da sempre finalità culturali e non già politiche e che nella sua azione non ha mai difeso aprioristicamente la magistratura, ma anzi ha sviluppato una discussione critica all'interno della stessa con l'obiettivo di elevare la professionalità dei magistrati, in modo tale che possa essere offerto un servizio efficiente ai cittadini. Proprio muovendo dalla sua esperienza personale, egli non può non sottolineare come l'ostilità preconcepita della maggioranza nei confronti della magistratura non aiuti certo l'instaurarsi di quel clima di serenità necessario per affrontare temi rilevanti quali quello in esame. Dichiarò in particolare di non comprendere la contrapposizione nei confronti del fenomeno delle correnti che ritiene essere un aspetto naturale che si

pone in diretta attuazione del dettato costituzionale come esercizio del diritto di associazione. Non è peraltro chiaro quale sia il reale obiettivo dell'iniziativa in esame, anche perché non è certo che l'intervento rimanga quello inizialmente proposto, potendovi ben essere il rischio di emendamenti della maggioranza che, in modo non corretto, potrebbero mutare in una fase avanzata dell'esame il contenuto dell'intervento. Sottolinea quindi ancora una volta come le correnti siano espressione di un diritto fondamentale di rango costituzionale che non può essere impedito laddove soltanto si pensi che anche per i corpi militari e le forze dell'ordine il fenomeno associativo trova legittimamente esistenza. Appaiono pertanto incomprensibili le contrapposizioni e le dichiarazioni rivolte al Consiglio superiore della magistratura di cui si temono i pareri che invece andrebbero sempre apprezzati, ancorché contengano valutazioni critiche, in quanto strumenti di approfondimento nell'ambito di un utile istruttoria legislativa. Si tratta invece di un atteggiamento che palesa una debolezza profonda della maggioranza e la sua incapacità a governare. In realtà dispiace che l'attenzione della Commissione non si sia rivolta su quelli che sono i veri difetti della magistratura rispetto ai quali l'opposizione non si farebbe indietro essendo innegabile che il servizio giustizia non può certo ritenersi all'altezza dei bisogni dei cittadini. A riprova di ciò è sufficiente pensare – a titolo di esempio – al disegno di legge n. 3247-B – la cosiddetta ex Cirielli – che, ancora una volta, non fa nulla in tale direzione ma, al pari di altre iniziative approvate dalla maggioranza, determina soltanto un inasprimento dei rapporti istituzionali. Esprime altresì il suo rammarico per il fatto che non sia stato possibile alcun dialogo con la maggioranza nell'arco della legislatura che si accinge ormai al termine, anche perché dalla maggioranza la magistratura è stata quasi sempre inaccettabilmente additata al disprezzo. Ancora con riferimento al fenomeno delle correnti, sottolinea che, se è innegabile che l'attività di qualche associazione o di alcuni magistrati possa in qualche circostanza essere criticabile, questo non può far venir meno la validità del fenomeno in questione che, ribadisce, è espressione di diritti costituzionalmente garantiti. Non comprende peraltro come alcune proposte costruttive quali quelle del senatore Fassone siano state in modo aprioristico del tutto trascurate visto che le stesse si proponevano di dare spazio proprio a soggetti non appartenenti alla magistratura associata. Conclude quindi il suo intervento ribadendo la contrarietà ad un'iniziativa di cui non comprende le ragioni e l'utilità.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) intervenendo in discussione generale, ritiene apprezzabile la proposta di ampliare a trenta il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura che esprime un ripensamento della maggioranza rispetto ad una scelta criticabile attuata con la legge del 2002. Esprime invece contrarietà per la previsione di un unico collegio nazionale in quanto non favorisce il contatto dei possibili candidati con il territorio che rappresenta l'unico modo reale per valorizzare quei magistrati che, proprio sul territorio, esercitano le proprie funzioni

in modo apprezzabile anche a prescindere dall'appartenenza correntizia degli stessi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei Consigli giudiziari, nonché istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera c), e 2, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 545)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

**Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), numero 17), ed i), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

**Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

**Schema di decreto legislativo recante: «Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g), e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 553)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) interviene nuovamente con riferimento allo schema n. 547 per soffermarsi sulla disposizione contenuta nel comma 2 del già menzionato articolo 5 dello stesso, ai sensi del quale i



magistrati di appello in servizio presso la corte di cassazione e presso la relativa procura generale alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega n. 150 del 2005, per i quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità, verranno trattenuti in via transitoria in servizio nei posti soppressi ai sensi del precedente articoli 1 comma 1 del medesimo schema. In proposito, il senatore Fassone sottolinea l'esigenza di consentire a questi magistrati di continuare a svolgere la loro attività presso la corte di cassazione e presso la relativa procura generale e, a tal fine, suggerisce di aggiungere al comma 2 del predetto articolo 5 un periodo del seguente tenore: «Ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 115, comma 1, secondo periodo, e all'articolo 116, comma 1, secondo periodo dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150» (n. 554)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n.150. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), dopo aver richiamato le considerazioni da lui già svolte nella seduta di ieri in ordine al permanere della vigenza dei primi due commi dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, si sofferma sulle implicazioni connesse con il disposto del comma 4 del medesimo articolo 70, anch'esso correttamente non abrogato dallo schema in titolo in quanto correlato con il disposto dell'articolo 53 del codice di procedura penale, pacificamente al di fuori dell'ambito interessato dalla delega di cui alla legge n. 150 del 2005. La conseguenza di tutto ciò è che, però, i rapporti fra il procuratore della Repubblica ed i sostituti adetti all'ufficio di cui lo stesso è responsabile si attingeranno diversamente a seconda che gli stessi ricadano nella sfera di applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 dello schema in esame ovvero risultino disciplinati dai citati articoli 70, comma 4 dell'ordinamento giudiziario e 53 del codice di procedura penale. Quindi, mentre per quanto riguarda le funzioni del pubblico ministero in udienza queste continueranno ad essere svolte dal magistrato con «piena autonomia» – per usare l'espressione del citato articolo 53 del codice penale – e la sostituzione del magistrato potrà avvenire solo nei casi tassativamente previsti da quest'ultima disposizione, ed in caso di sostituzione il provvedimento motivato dovrà essere trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, per le funzioni diverse spettanti all'ufficio del pubblico ministero il magistrato delegato alla trattazione del procedimento, conformemente a quanto previsto dall'articolo

2, comma 3, dello schema in titolo dovrà invece attenersi ai principi e criteri fissati dal procuratore della Repubblica, titolare dell'ufficio, e, qualora ciò non avvenga, il procuratore della Repubblica potrà revocare la delega con provvedimento motivato che, in tal caso, dovrà però essere trasmesso al procuratore generale presso la corte di cassazione. Si tratta di una diversità di regime che opererà all'interno del medesimo ufficio e che sostanzia un assetto organizzativo d'insieme palesemente contraddittorio e di problematica funzionalità.

Il senatore Fassone si sofferma poi sull'articolo 1, comma 5 dello schema – ritenendo improprio il rinvio al comma 3 dello stesso articolo ivi contenuto in quanto quest'ultimo comma non prevede alcuna ipotesi di delega – sull'articolo 2, comma 3 – per sottolineare come i principi e i criteri definiti in via generale ivi previsti vadano tenuti distinti da quelli cui fa riferimento il successivo articolo 4 e pertanto, solo nel caso di inosservanza dei primi, sarà possibile la revoca della delega per la trattazione di un procedimento – e, infine, sull'articolo 3, comma 1, in relazione al quale evidenzia l'opportunità di chiarire la portata applicativa dell'espressione «in modo espresso» e l'esigenza – di maggior rilievo – di prevedere che, qualora il procuratore della Repubblica intenda delegare la facoltà di assentire alla richiesta del fermo di indiziato di delitto, tale delega debba essere normalmente a favore di uno dei procuratori aggiunti e, solo nel caso in cui ricorrano particolari esigenze di servizio, a favore di un diverso magistrato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

**795<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il ministro della giustizia Castelli.**La seduta inizia alle ore 9,10.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 547)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo in esame, nella quale, accanto ad una serie di osservazioni, è stata posta una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a garantire che l'attribuzione dei posti di magistrato di Cassazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sia in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5. Infatti, mentre l'articolo 1, comma 1, prevede la creazione di nuove posizioni di magistrato di Cassazione, i cui oneri verrebbero in gran parte compensati mediante la soppressione di una serie di posizioni esistenti, l'articolo 5 consente di assegnare a funzioni di legittimità ovvero di trattenere in servizio, sia pure in via transitoria, i magistrati attualmente applicati alle posizioni da sopprimere, creando così il rischio di possibili sovrapposizioni e di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) chiede chiarimenti sul numero di magistrati che potrebbero essere interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 5 e che, pertanto, potrebbero dare luogo al crearsi di posizioni soprannumerarie. Osserva che, al fine di evitare tale inconveniente, è necessario, come peraltro indicato nella proposta di parere illustrata dal relatore, prevedere una contestualità tra la creazione di nuove posizioni di magistrati di Cassazione e il riassorbimento delle eventuali posizioni soprannumerarie nel frattempo determinatesi.

Il ministro CASTELLI, pur dichiarandosi disponibile a recepire la condizione proposta nel citato schema di parere, sottolinea come essa appaia ultronea, posto che, come già chiarito dal Governo nelle precedenti sedute, anche attraverso la documentazione già depositata agli atti dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'attribuzione di funzioni di legittimità ai magistrati in possesso dei requisiti richiesti avviene nel limite dei posti disponibili, mentre per i magistrati trattenuti transitoriamente nei posti soppressi non si determinano posizioni soprannumerarie o modifiche stipendiali, essendo il trattamento economico degli stessi legato alla qualifica e non alle funzioni svolte. Ritiene, pertanto, che le disposizioni richiamate non determinino oneri aggiuntivi, considerando peraltro che i magistrati attualmente in servizio nei posti da sopprimere verranno gradualmente ricollocati in altre posizioni, così da garantire un complessivo equilibrio organizzativo e finanziario.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la condizione contenuta nello schema di parere proposto dal relatore va appunto nel senso di rafforzare la gradualità già insita nel meccanismo previsto dal provvedimento in esame, per la creazione dei nuovi magistrati di Cassazione e la contestuale soppressione delle altre posizioni indicate nell'articolo 1, agevolando quindi in definitiva la stessa attuazione delle citate norme. Propone, pertanto, di approvare la suddetta proposta di parere.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore (allegata al resoconto della presente seduta).

**Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150 (n. 544)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il rappresentante del Governo, nel corso delle precedenti sedute, si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sui profili finanziari dello schema in esame.

Il ministro CASTELLI, ad integrazione della documentazione già depositata durante le scorse sedute, consegna alla Commissione una ulteriore nota di chiarimenti sui profili finanziari dell'Atto del Governo in titolo, predisposta dal Ministero della giustizia. In particolare, in merito alla richiesta di chiarimenti circa gli oneri ai quali si riferisce la copertura di cui all'articolo 37, comma 2, precisa che, per un mero errore materiale, il richiamo normativo del citato comma 2 non è da riferirsi al comma 3 dell'articolo 1, bensì al comma 4 dello stesso articolo 1, laddove si prevede la possibilità di utilizzare per le finalità della Scuola superiore della Magistratura personale già in servizio presso il Ministero della giustizia. Le spese relative all'istituzione, all'allestimento e al funzionamento della Scuola sono state debitamente quantificate nella relazione tecnica allegata al provvedimento.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) sottolinea che il Governo dovrebbe fornire risposte più puntuali ai rilievi sollevati dal relatore e dal Servizio del bilancio sui profili finanziari del provvedimento in esame. In particolare, andrebbero spiegati meglio i criteri sulla base dei quali sono stati calcolati, nella relazione tecnica, il numero degli uditori giudiziari e dei magistrati interessati ai corsi della Scuola superiore, nonché il numero dei relativi docenti. Ancora, con riferimento alle strutture direzionali della Scuola (in particolare il Comitato direttivo), ritiene non plausibile la fissazione di un numero massimo di riunioni nell'arco dell'anno, tenuto conto peraltro del prevedibile maggior carico di lavoro che si risconterà nella fase di insediamento e di avvio dell'attività della Scuola. Trattandosi di elementi che incidono direttamente sulla quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, ritiene opportuna una puntuale risposta del rappresentante del Governo.

Il ministro CASTELLI precisa che, nella quantificazione degli oneri legati all'istituzione e al funzionamento della Scuola superiore della Magistratura, si è tenuto adeguatamente conto di tutti i necessari parametri, con particolare riguardo alla platea dei partecipanti ai corsi: così il numero degli uditori giudiziari che frequenteranno la Scuola è stato calcolato sulla base delle prevedibili nuove immissioni di personale negli anni a venire, mentre il numero dei magistrati che parteciperanno ai corsi di formazione e aggiornamento professionale tiene conto sia dei magistrati attualmente in servizio, in base all'obbligo di frequenza quinquennale dei predetti corsi, sia del presumibile *turn over* negli uffici giudiziari per l'accesso alle funzioni superiori. Una volta determinata la platea dei potenziali interessati, si è quindi proceduto a calcolare anche il numero dei docenti necessari e a dimensionare conseguentemente le strutture materiali e di personale occorrenti per il funzionamento della Scuola.

Per quanto concerne il numero delle sedute del Comitato direttivo, rileva che la previsione indicata nella relazione tecnica tiene conto del presumibile numero massimo di riunioni da effettuare nel corso dell'anno, sulla base delle effettive esigenze organizzative della Scuola. Naturalmente, nell'ambito dell'autonomia gestionale riconosciuta all'Istituto, potranno essere previste diverse modalità di organizzazione dei lavori, fermo restando il limite massimo di spesa complessivo indicato nella relazione tecnica. Infine, per quanto riguarda eventuali altri chiarimenti su singole questioni, rinvia alla documentazione predisposta dai competenti uffici e depositata presso la Commissione bilancio.

Su invito del PRESIDENTE, il senatore Paolo FRANCO (*LP*), in sostituzione del relatore Ciccanti, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula una proposta di parere sullo schema in esame.

Il presidente AZZOLLINI esprime avviso favorevole sulla suddetta proposta di parere, rilevando che la stessa, senza stravolgere l'impianto complessivo del provvedimento in esame, rafforza comunque l'equilibrio finanziario dello stesso. Osserva, inoltre, che le condizioni ivi indicate recepiscono le indicazioni fornite sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che da quello della giustizia, come risultanti dal dibattito e dalla documentazione depositata nel corso dello stesso.

Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore (allegata al resoconto della presente seduta).

**Schema di decreto legislativo recante disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), numero 17), ed *i*), numero 6), della legge 25 luglio 2005, n. 150, in attuazione dell'articolo 2, comma 10, della medesima legge (n. 546)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il ministro CASTELLI deposita agli atti della Commissione una documentazione del Ministero della giustizia che fornisce chiarimenti alle osservazioni del relatore sul provvedimento in esame.

Il presidente AZZOLLINI, nel ringraziare il ministro Castelli, osserva che, ai fini di una compiuta valutazione dello schema in titolo per i profili finanziari di competenza della Commissione, appare necessario acquisire

anche i chiarimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato ancora non pervenuti. Prega pertanto il Ministro di voler segnalare tale esigenza ai competenti uffici del Governo, onde consentire una sollecita espressione del prescritto parere da parte della Commissione bilancio. Propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

**Schema di decreto legislativo recante: «Totalizzazione dei periodi assicurativi, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243» (n. 548)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 11, commi 44 e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella precedente seduta, ha invitato il relatore a predisporre uno schema di parere sull'atto del Governo in esame, sulla base delle delucidazioni fin qui fornite dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito. Peraltro sottolinea come il Governo non abbia ancora chiarito uno dei punti più rilevanti del provvedimento, ossia gli effetti finanziari derivanti dalla riduzione da 6 a 5 anni del periodo di contribuzione minimo per accedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi, posto che l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari che deriverebbe dalla riduzione del suddetto periodo minimo, determinerebbe un'evidente variazione anche degli oneri correlati al provvedimento. In mancanza dei suddetti chiarimenti, la Commissione potrebbe scegliere di non rendere il prescritto parere, ovvero di renderlo solo in modo parziale, segnalando nel contempo al Governo l'impossibilità di fornire una completa valutazione a causa dei mancati elementi informativi richiesti. Poiché, da anticipazioni informali, risulterebbe che lo schema di decreto in esame dovrebbe essere esaminato nella odierna riunione del Consiglio dei ministri, ritiene comunque preferibile che la Commissione esprima il proprio parere, sia pure con le limitazioni anzi dette.

Il ministro CASTELLI conferma che, nell'ambito dell'odierna seduta del Consiglio dei ministri, potrebbe essere esaminato anche lo schema di decreto in titolo.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) conviene con le considerazioni del presidente Azzollini circa l'opportunità di rendere il prescritto parere della Commissione nel corso dell'odierna seduta e concorda, altresì, sull'opportunità di segnalare comunque al Governo, nell'ambito del medesimo parere, i problemi derivanti dalla mancata acquisizione degli ulteriori chiarimenti richiesti sugli effetti finanziari del passaggio da 6 a 5 anni per il periodo di contribuzione minimo.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-Un*) si associa alle considerazioni del senatore Caddeo.

Il relatore IZZO (*FI*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e delle delucidazioni offerte dal Governo, formula una proposta di parere sullo schema in esame.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore (pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta).

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE conferma che, come già preannunciato, alle ore 14 di oggi avrà luogo, presso la Camera dei deputati, l'audizione del Commissario europeo alla concorrenza, Neelie Kroes, davanti alle Commissioni congiunte bilancio, industria e affari europei dei due rami del Parlamento.

Prende atto la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata alle ore 9,15, non ha avuto luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,35.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 547**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– gli oneri derivanti dalla mutata composizione dell'organico della magistratura prevista dall'articolo 1 del provvedimento, incidendo sull'organico di diritto e non su quello di fatto, sono stati valutati solo con riferimento alla pianta organica di diritto, con una stima di oneri, quindi, potenzialmente massima;

– l'onere determinato dall'articolo 1 deve essere considerato come limite massimo di spesa, così come contemplato dall'articolo 2, comma 39, della legge delega 25 luglio 2005, n. 150;

rilevando tuttavia che l'attuale formulazione dell'articolo 5 non risulta idonea ad escludere il possibile determinarsi di posizioni soprannumerarie dovute al conferimento, pur nei limiti dei posti disponibili, di funzioni di legittimità a magistrati di merito attualmente in servizio presso la Corte di cassazione i cui posti risultano essere stati soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, all'articolo 1 del provvedimento in titolo, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-bis. L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), è in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 544**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– gli oneri relativi alle sedi della Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 1 risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica, che ha preso in considerazione tutte le voci di spesa relative all'approntamento e al funzionamento, mentre la differenza di costi tra la sede centrale e le sedi periferiche è giustificata dai maggiori impegni e attività da svolgere presso la sede centrale e dal fatto che la stessa ospita le riunioni delle strutture direzionali della Scuola;

– il personale amministrativo assegnato alla Scuola verrà scelto nell'ambito delle ordinarie dotazioni organiche del Ministero della giustizia, senza peraltro pregiudicare l'efficienza degli uffici di provenienza, data la bassa percentuale di tale personale sull'organico totale;

– gli oneri di cui all'articolo 2, relativi alla promozione di iniziative e scambi culturali, nonché alla formazione dei magistrati stranieri, sono ricompresi nelle spese di funzionamento;

– in merito agli articoli da 5 a 10, la stima del numero delle sedute mensili del comitato direttivo costituisce un dato medio, mentre l'indennità di funzione del Presidente ed i gettoni di presenza dei componenti verranno fissati con apposito decreto interministeriale entro gli importi indicati nella relazione tecnica, che sono onnicomprensivi e costituiscono un limite massimo di spesa;

– non derivano effetti finanziari dal rinvio allo Statuto di cui all'articolo 12, per la determinazione delle modalità di sostituzione del Presidente;

– circa gli articoli da 12 a 17, i gettoni di presenza dei componenti dei comitati di gestione verranno fissati con apposito decreto interministeriale entro l'importo indicato nella relazione tecnica, che è un limite massimo di spesa, mentre il rimborso delle spese di trasferta, determinato sulla base di un periodo massimo di due giorni, spetta solo a coloro che si rechino fuori dalla sede di servizio per le riunioni dei comitati;

– il numero dei docenti di cui all'articolo 20 ed il relativo compenso indicati nella relazione tecnica tengono conto adeguatamente sia del numero dei corsi attivabili che della retribuzione media degli docenti universitari, essendo il «tutor» compreso tra i docenti e retribuito con lo stesso trattamento;

- il magistrato affidatario di cui all'articolo 21 non percepisce alcun compenso aggiuntivo;
- in caso di valutazione negativa, per gli uditori giudiziari, ai sensi dell'articolo 22, e per i magistrati partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento professionale, ai sensi degli articoli da 29 a 31, non sono previsti specifici corsi suppletivi, mentre l'attività di valutazione da parte del CSM rientra nell'attività ordinaria dell'organismo e non determina oneri aggiuntivi;
- il richiamo normativo di cui all'articolo 37, comma 2, è da riferirsi non al comma 3, bensì al comma 4 dell'articolo 1;

rilevando tuttavia che:

- occorre garantire ulteriormente il rispetto del limite massimo di spesa relativo agli oneri derivanti dalle riunioni del comitato direttivo di cui agli articoli da 5 a 10 e dei comitati di gestione di cui agli articoli da 12 a 17;
- appare necessario riferire la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 37 più puntualmente all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge delega n. 150 del 2005;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

- a) che all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «è stabilita» siano inserite le seguenti: «, fino ad un massimo di euro 300 per seduta,»
- b) che all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «sono stabiliti» siano inserite le altre: «, rispettivamente fino ad un massimo di euro 20.000 annui e di euro 600 per seduta,»;
- c) che all'articolo 37, comma 1, le parole da: «di euro 6.946.950» fino alla fine del comma, siano sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.»;
- d) che il comma 2 del medesimo articolo 37, sia sostituito dal seguente: «2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia allo scopo destinate.».

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 548**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo,

preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo in merito alla quantificazione degli effetti derivanti dal provvedimento con particolare riferimento alla stima relativa all'individuazione della platea dei beneficiari (ivi compresi gli effetti derivanti dall'estensione del beneficio per le pensioni di inabilità previsto all'articolo 2) e ai risparmi di spesa conseguenti alle nuove modalità di calcolo dei trattamenti, sulla base di regole uniformi, rispetto all'ipotesi contenuta nella legge delega secondo la quale gli enti interessati avrebbero dovuto liquidare le prestazioni con riferimento alle proprie regole di calcolo;

preso altresì atto della conferma della compensazione, per quanto attiene agli oneri che gravano sugli enti previdenziali privatizzati, di cui all'articolo 4, fra i maggiori oneri pensionistici per effetto del più favorevole regime di accesso alla totalizzazione e i risparmi di spesa conseguibili con l'applicazione del più restrittivo criterio di calcolo del trattamento pensionistico contenuto nel suddetto articolo;

preso inoltre atto della conferma dell'idoneità della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, nel presupposto che l'eventuale ricorso al Fondo per l'occupazione ivi contemplato sia limitato al solo periodo strettamente necessario all'emanazione dei provvedimenti correttivi;

nel presupposto che la quantificazione degli effetti derivanti dal suddetto provvedimento includa la contrazione delle entrate contributive degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, correlata all'esclusione, per i soggetti interessati, dell'obbligo di versamento della riserva matematica (eventualmente necessaria ai fini della ricongiunzione), disposta ai sensi dell'articolo 6;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione che:

*a)* all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «essere modificati», siano inserite le altre: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,», e dopo le parole: «Ministeri vigilanti», siano inserite le altre: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

*b)* il comma 1 dell'articolo 8 sia sostituito dal seguente: «1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede quanto a 160 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 e quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalla soppressione dell'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 disposta dall'articolo 7, comma 2, del presente decreto. Si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005.»

Relativamente all'ipotesi, prospettata dal Governo, di modificare l'articolo 1, comma 1, nel senso di estendere la platea dei beneficiari delle misure sulla totalizzazione recate dal provvedimento in esame ai soggetti con un periodo minimo di 5 anni di contribuzione, la Commissione osserva infine di non poter esprimersi in mancanza degli elementi di chiarimento sui relativi profili finanziari richiesti al Governo.

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

**446<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ASCIUTTI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Anna Italia, responsabile del settore immigrazione della Fondazione CENSIS.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'integrazione e il dialogo tra culture e religioni diverse nel sistema italiano di istruzione: audizione di rappresentanti della Fondazione CENSIS**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 17 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, riepilogate le finalità della procedura informativa in titolo, dà la parola alla dottoressa Italia, responsabile del settore immi-

grazione del CENSIS, che ringrazia per la disponibilità ad intervenire ai lavori della Commissione.

La dottoressa ITALIA si sofferma anzitutto sui principali dati relativi al fenomeno della presenza straniera nelle scuole, che in pochi anni ha registrato una crescita tumultuosa. Si tratta peraltro di una emigrazione a suo avviso matura e consolidata, che non riguarda più soltanto gli adulti.

I minori stranieri residenti in Italia sono infatti circa 500.000, con una distribuzione territoriale non omogenea, che tende a concentrarsi nelle regioni del Centro-Nord, nelle quali la domanda di manodopera è maggiore. Quanto alla presenza nelle regioni meridionali, quantunque minore, essa è comunque destinata ad accrescersi nei prossimi anni.

Con specifico riferimento alla presenza straniera nelle scuole italiane, nell'anno scolastico 2004-2005 essa è pari al 4,2 per cento del totale degli alunni.

Anche in questo caso, si registra una distribuzione territoriale eterogenea, che privilegia le regioni del Nord-Est a scapito del Meridione (salvo alcune realtà come ad esempio la provincia di Ragusa).

Relativamente alla distribuzione all'interno degli ordini scolastici, le presenze si concentrano soprattutto nelle scuole primaria e (seppur in minor misura) secondaria di primo grado, mentre nelle scuole superiori il numero degli alunni stranieri è ancora assai ridotto (sebbene sia destinato a crescere nel prossimo futuro).

Quanto alle nazionalità coinvolte nel fenomeno dell'immigrazione, esse sono ben 184, ciò che favorisce la formazione di classi multietniche.

La dottoressa dà indi conto delle ricerche sul livello di integrazione degli alunni stranieri svolte con il coinvolgimento del CENSIS, dalle quali emergono spunti interessanti. Anzitutto, ella segnala la presenza di una duplice dimensione dello studente straniero, all'interno della scuola (in cui la lingua parlata è l'italiano) e all'interno del nucleo familiare (in cui la lingua parlata è quella madre).

Non va peraltro dimenticato, ella prosegue, che il fenomeno è diversificato a seconda della nazionalità coinvolta, come testimonia la circostanza che gli immigrati provenienti, ad esempio, dall'Europa dell'Est prediligono l'utilizzo della lingua italiana, a differenza di quanto avviene con altre nazionalità, come quella cinese.

Quanto ai fenomeni di discriminazione, ella prosegue, apparentemente essi non sembrerebbero presenti, come testimonia la circostanza che il 95,5 per cento degli italiani intervistati nell'ambito di un'indagine non è contraria a che il proprio figlio frequenti una classe in cui vi sono stranieri. Tuttavia, vanno a suo avviso considerate anche le risposte degli immigrati, che dichiarano invece che i propri figli hanno sofferto problemi di isolamento nella scuola (il 20 per cento degli intervistati), sono stati vittime di aggressioni verbali (il 20 per cento degli intervistati) e che sono stati vittime di aggressioni fisiche (solo il 2,2 per cento degli intervistati).

La dottoressa Italia si sofferma inoltre sui risultati di un progetto finanziato dall'Unione europea che ha coinvolto 12 ragazzi stranieri di una scuola media di Roma, i quali hanno realizzato dei video sui temi della scuola, della famiglia e della socializzazione.

Anzitutto, ella sottolinea che il modello praticato dalla scuola che si è resa disponibile alla sperimentazione ha condotto alla realizzazione di una esperienza multiculturale, nella quale gli stranieri vengono considerati come una ricchezza.

Vi è poi, da parte degli alunni stranieri, una forte consapevolezza dell'investimento che stanno facendo le loro famiglie e dell'opportunità di crescita offerta. Ciononostante, a tale consapevolezza si abbinano risultati scolastici poco soddisfacenti e comunque un marcato orientamento per percorsi tecnico-professionali. Al riguardo, ella avverte che il superamento di tali difficoltà rappresenta un requisito per una effettiva integrazione.

Con riferimento al tempo libero, dalla ricerca emerge il problema della mancanza di spazi di socializzazione al di fuori della scuola, come testimonia la circostanza che gli studenti stranieri raramente frequentano attività *extra* scolastiche. Ciò è dovuto a specifiche ragioni, ella rileva, quali le difficoltà economiche dei genitori, nonché il loro pressante impegno lavorativo.

Al riguardo, occorrerebbe a suo avviso una maggiore attenzione, tanto più che ciò favorisce fenomeni di segregazione degli stranieri all'interno di gruppi nazionali.

Passando ad esporre talune considerazioni conclusive, ella giudica senz'altro prioritario che la scuola, sino ad oggi impegnata ad assicurare agli stranieri un forte sostegno nell'apprendimento dell'italiano, accolga la sfida di assicurare loro pari opportunità promuovendone la mobilità verticale.

In quest'ottica, ella fa presente che l'Italia parte comunque da una condizione di vantaggio, atteso che, in primo luogo, il fenomeno migratorio ha ancora una dimensione ridotta rispetto ad altri Paesi, dai quali si possono trarre utili indicazioni. Inoltre, il sistema scolastico italiano può già contare su pratiche inclusive di gruppi svantaggiati, che rappresentano un punto qualificante dell'attività didattica.

Conclusa l'esposizione della dottoressa Italia, il presidente ASCIUTTI, con riferimento alla richiamata indagine sulla discriminazione nelle scuole, avrebbe giudicato opportuni quesiti più specifici. Ad esempio, ritiene che le domande rivolte ai genitori di alunni italiani frequentanti classi con stranieri avrebbero potuto essere formulate in modo da capire se, da un lato, il grado di accettazione di studenti stranieri dipenda dalla nazionalità di appartenenza, dalla religione e, dall'altro, se vi sia effettiva disponibilità ad accettare un rallentamento dell'attività didattica onde agevolare la componente straniera.

Inoltre, egli chiede se il CENSIS abbia considerato l'opportunità di condurre specifiche ricerche in cui poter monitorare l'*iter* scolastico degli studenti italiani e stranieri sin dalla scuola primaria, onde poter compren-



dere se i differenti esiti scolastici dipendano effettivamente dalla condizione delle famiglie immigrate ovvero dalla classe sociale di appartenenza.

La dottoressa ITALIA replica affermando anzitutto che sino ad oggi non è stata presa in considerazione un'ipotesi di ricerca siffatta. Ritiene peraltro che i dati riferiti ai differenti risultati scolastici, sin dalla scuola primaria, suggeriscono l'assenza di forme di discriminazione da parte del sistema. Piuttosto, i problemi degli alunni stranieri dipendono da vari fattori, fra cui le maggiori difficoltà dei genitori, che spesso non conoscono neanche la lingua italiana, a seguire i propri figli.

Ella tiene a precisare altresì che dai dati ministeriali emerge che gli stranieri nati in Italia conseguono migliori risultati scolastici rispetto a quelli immigrati.

Avviandosi a concludere, ella ribadisce la necessità di promuovere pari opportunità a tutti gli stranieri, onde assicurare un sistema di accoglienza e integrazione effettivo, di cui la scuola costituisce un tassello fondamentale.

Il presidente ASCIUTTI chiede poi quali potrebbero essere le soluzioni più opportune per evitare che il fenomeno dell'aggregazione all'interno di singoli gruppi etnici, palese nel caso della comunità cinese, rappresenti un serio ostacolo all'integrazione.

La dottoressa ITALIA sottolinea che la questione della concentrazione dei gruppi nazionali in Italia è un fenomeno meno diffuso che in altri Paesi e riguarda soprattutto la componente cinese. Si tratta poi di un fenomeno che dipende spesso da specifiche circostanze che favoriscono l'emarginazione, come ad esempio, i costi delle abitazioni in determinate aree.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Italia per la proficua collaborazione e dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

**515<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.**La seduta inizia alle ore 9,05.**IN SEDE REFERENTE*

**(826) PASQUINI ed altri.** – *Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada*

**(2363) FABRIS e DENTAMARO.** – *Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni*

**(2575) MAGNALBÒ ed altri.** – *Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico*

**(2963) CAMBER.** – *Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di ieri

Il presidente PEDRAZZINI (LP) ricorda preliminarmente che gli emendamenti riferiti al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto sono stati tutti illustrati. In qualità di relatore procede quindi ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Esprime pertanto parere contrario sull'emendamento 1.1 e parere favorevole sull'emendamento 1.2 con l'avvertenza che lo stesso emendamento necessita di taluni approfondimenti con riferimento al comma 3, relativo ai criteri di rappresentativa delle associazioni di amatori di veicoli storici. Con riferimento agli altri emendamenti relativi all'articolo 1 – che risulterebbero preclusi nel caso in cui venisse approvato l'emendamento 1.2 – esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.7, impe-

gnandosi a recuperarne il contenuto in una proposta emendativa che formulerà in tempo utile per la votazione.

Avviso contrario esprime invece sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Esprime poi parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1, riservandosi tuttavia di approfondire le questioni relative al novero delle associazioni autorizzate a certificare l'interesse storico dei veicoli con più di venticinque anni.

Prima che il Relatore proceda ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, la senatrice DONATI (*Verdi-Un*) dichiara di ritirare l'emendamento 2.1 e di sottoscrivere l'emendamento 2.2.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) interviene per far proprio l'emendamento 2.1.

Il presidente PEDRAZZINI (*LP*), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 e contrario sull'emendamento 2.2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963**

**Art. 1.**

**1.1**

MAGNALBÒ, SALVI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.2**

MAGNALBÒ, SALVI

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

«Art. 1. - (*Disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici*).

– 1. La presente legge garantisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Rientrano tra i criteri di rappresentatività un numero minimo di cinque *club* e scuderie associati, la loro presenza ed operatività, da almeno tre anni, in non meno di sei regioni, ed un numero minimo di soci iscritti che non deve essere inferiore a venti.

4. Le associazioni tengono i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati».

---

**1.3**

DONATI

*Al comma 1, dopo le parole: «di concerto con», inserire le seguenti:  
«il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con».*

---

**1.4**

MONTALBANO, PASQUINI, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «iscritti», aggiungere le seguenti: «ed il loro riconoscimento da parte della federazione mondiale FIVA».*

---

**1.5**

CAMBER

*Al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: «e il loro riconoscimento da parte della federazione mondiale FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens)».*

---

**1.6**

CAMBER

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) prevedere la possibilità di rilasciare su richiesta, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai venticinque anni e in possesso dei requisiti richiesti, una Certificazione di Storicità al fine di ottenere dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri una targa di identificazione, con il suffisso H, da affiancare alla targa di origine del veicolo».

---

**1.7**

DONATI

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) riconoscere alle associazioni la possibilità di rilasciare ai propri associati, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni, una targa di identificazione, con il suffisso "H", da affiancare alla targa di origine del veicolo».

---

**1.8**

MONTALBANO, PASQUINI, PAOLO BRUTTI, VISERTA COSTANTINI, MONTINO

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «anni», aggiungere le seguenti: «e in possesso dei requisiti richiesti, una certificazione di storicità al fine di ottenere dal dipartimento dei trasporti terrestri».*

---

**1.0.1**

MAGNALBÒ, SALVI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 1-bis.**

*(Veicoli di interesse storico)*

1. Sono considerati veicoli di interesse storico quelli di costruzione superiore a 25 anni di età e che siano stati dichiarati e certificati tali dall'ASI, dall'A.C.I., da tutte le associazioni e dagli enti operanti in Italia, riconosciuti ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli storici (FIVA), dai registri di marca nazionali, e dalle case automobilistiche costruttrici, nonché dalla Federazione motociclistica italiana (FMI) e dalla Federazione ciclistica per quanto di loro competenza.

2. I veicoli di cui al precedente comma debbono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il Ministero dei trasporti, su richiesta dei soggetti di cui al precedente comma 1, rilascia per i veicoli di interesse storico una targa di identificazione con il suffisso H) (*historicum*), da affiancare alla targa di origine del veicolo».

*Conseguentemente all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 all'articolo 1 sopprimere le parole: «nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»; sostituire il comma 4 con il presente articolo; modificare l'articolo 215, comma 1 del regolamento di attuazione del nuovo codice della strada.*

---

**Art. 2.****2.1**

DONATI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e, al quarto periodo», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «previo parere obbligatorio delle».*

---

**2.2**

FABRIS

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «obbligatorio», aggiungere le seguenti: «e vincolante».*

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il  
personale militare italiano impiegato nelle missioni  
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-  
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito  
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2005

**21ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Paolo FRANCO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica, e che sia attivato il collegamento audiovisivo a circuito chiuso.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Propone inoltre che sia redatto e pubblicato il Resoconto stenografico della seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il PRESIDENTE comunica che il Direttore generale per la prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dottor Donato Greco, ha fatto pervenire alla Commissione una documentazione che comprende rapporti e relazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della IARC (*International Agency for Research on Cancer*), documentazione della quale dispone l'acquisizione agli atti della Commissione.

Comunica che il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, dottor Mario Marchetti, in risposta alla richiesta da me



all'uopo formulata in data 27 ottobre 2005, ha trasmesso alla Commissione copia degli atti di due procedimenti penali rilevanti ai fini dell'inchiesta, dei quali dispone l'acquisizione agli atti.

Comunica che è pervenuto un documento dell'ENEA datato 30 settembre 2001 intitolato «Rapporto su analisi per possibile contaminazione interna da uranio depleto per contingenti militari italiani in missione in aree Balcaniche», del quale dispone l'acquisizione agli atti della Commissione.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, conformemente alle determinazioni assunte in occasione dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai Capigruppo, giovedì 1° dicembre prossimo si svolgerà l'audizione del dottor Paolo Vanoli, giornalista, del professor Massimo Montinari, dirigente dell'Ufficio sanitario del IX Reparto mobile della Polizia di Stato, Taranto, e della signora Santa Passaniti, madre del militare Francesco Finessi.

#### **Rinvio del seguito dell'audizione del professor Martino Grandolfo, dirigente di ricerca del Dipartimento tecnologie e salute dell'Istituto superiore di sanità**

Il PRESIDENTE ricorda che la prima parte dell'audizione si è svolta lo scorso 20 ottobre, e che in quell'occasione il professor Grandolfo ha svolto una esposizione introduttiva, illustrando fra l'altro la sua esperienza di componente della Commissione Mandelli e dando conto delle risultanze del lavoro di monitoraggio seguito alla conclusione dei lavori di quella Commissione.

Vi è stato poi un inizio di dibattito, con una serie di domande del senatore Malabarba, alle quali il professor Grandolfo, per ragioni di tempo, ha potuto dare solo parzialmente risposta.

Nei giorni scorsi, conformemente alle intese intercorse, egli ha fatto pervenire alla Commissione risposte scritte ai quesiti del senatore Malabarba, che sono state distribuite ai componenti della Commissione.

Il senatore PASCARELLA chiede la sospensione della seduta, in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i senatori ai lavori dell'Assemblea; si associa a tale richiesta il senatore FORCIERI, il quale si riserva di far pervenire al professor Grandolfo per iscritto ulteriori domande, in aggiunta a quelle che gli sono state sottoposte dal senatore Malabarba.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della richiesta testè rivoltagli, dopo aver espresso il suo rammarico al professor Grandolfo per non

aver potuto dar corso all'odierna audizione in relazione agli imprevisti sviluppi dei lavori dell'Assemblea, e averlo ringraziato comunque per la sua disponibilità, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione stessa ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,25.*



